



COMUNE DI PONTEBBA

***REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEGLI
INCARICHI ESTERNI CON CONTRATTI DI
COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA***

**approvato con deliberazione giuntale
22 settembre 2003 n. 181**

Art. 1
(Oggetto finalità e definizioni)

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di collaborazioni professionali coordinate e continuative a soggetti con adeguata professionalità esterni all'amministrazione.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a razionalizzare le procedure di conferimento di incarichi formalizzabili mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
3. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per "collaborazioni coordinate e continuative" i rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, comunque a carattere non subordinato, configurabili con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente (art. 409 cpc);
 - b) per "conferimento incarichi" il procedimento amministrativo finalizzato ad attivare rapporti di collaborazione professionale, intesi come rapporti di lavoro autonomo, con soggetti esterni all'amministrazione, rispetto della normativa vigente;
 - c) per "collaboratori" i soggetti esterni all'amministrazione cui la stessa conferisce incarichi specifici.

Art. 2
(Riferimenti generali)

1. Il presente regolamento disciplina profili di organizzazione dell'ente locale, con riferimento alle risorse umane, in relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 3 della legge n. 131/2003.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono definite con riferimento all'art. 55 dello Statuto a riguardo le collaborazioni esterne.

Art. 3

(Presupposti per l'attivazione di collaborazioni professionali in forma di collaborazioni coordinate e continuative)

1. L'amministrazione conferisce incarichi per acquisire prestazioni professionali qualificate in termini continuativi, con riferimento ad un periodo determinato, in relazione alla realizzazione di propri programmi o progetti, solo qualora non disponga di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane.
2. L'amministrazione valuta per il conferimento di collaborazioni professionali coordinate e continuative:
 - a) l'incidenza dell'attività professionale sulla realizzazione di progetti o programmi necessitanti delle prestazioni professionali qualificate;
 - b) i profili di durata dell'incarico.

Art. 4
(Procedura per selezionare i collaboratori)

1. L'amministrazione individua i collaboratori ai quali intende conferire incarichi professionali in forma di collaborazione coordinata e continuativa mediante procedura di selezione con comparazione di curricula professionali.

2. I curricoli professionali dei potenziali collaboratori sono valutati con riferimento a criteri predeterminati dall'amministrazione inerenti le abilità e le esperienze professionali inerenti le attività afferenti ai progetti o programmi da realizzare.

3. Per ogni criterio di cui ai precedenti commi è predeterminato un punteggio massimo: la sommatoria dei punteggi ottenuti per i vari criteri da ciascun potenziale collaboratore valutato è composta in specifica graduatoria.

4. La volontà dell'amministrazione di ricorrere a collaborazione esterna viene pubblicizzata con avviso all'Albo pretorio ed, eventualmente, sul sito internet comunale, per la durata di almeno quindici giorni.

Art. 5

(Criteri per la valutazione dei curricoli degli incaricati collaboratori professionali)

L'amministrazione valuta i curricoli dei potenziali collaboratori con riferimento:

- a) all'esperienza generale in attività afferenti o similari a quelle da realizzare;
- b) all'esperienza specifica acquisita in progetti o programmi analoghi a quello oggetto dell'incarico;
- c) al complesso di esperienze professionali e formative complessivamente realizzate dal potenziale collaboratore.

Art. 6

(Formalizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa)

1. L'amministrazione definisce la graduatoria di valutazione dei curricoli dei potenziali collaboratori con specifico provvedimento.

2. I rapporti di collaborazione professionale coordinata e continuativa sono formalizzati con apposito contratto di prestazione d'opera, stipulato ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, in forma scritta.

3. L'amministrazione e il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 7

(Contenuti essenziali dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa)

1. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono definiti con i seguenti contenuti essenziali:

- a) la descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
- b) la correlazione tra le attività / prestazioni e il progetto o programma da realizzare;
- c) le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione dell'attività;
- d) i profili inerenti la proprietà dei risultati;
- e) i profili economici;
- f) la durata del contratto;
- g) le modalità di interazione operativa tra amministrazione e collaboratore, anche con riferimento al seguente art. 8;
- h) ulteriori elementi regolativi del rapporto, con riferimento a quanto indicato nei successivi commi 2 e 3.

2. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa non specificano termini di orario o vincoli di subordinazione con l'amministrazione. L'esclusione esplicita di tali elementi deve essere riportata su base contrattuale in apposita clausola.

3. Nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono inserite specifiche clausole inerenti:

- a) l'esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
- b) l'esclusione del rinnovo del rapporto, stante la natura di incarico professionale dello stesso; per motivate esigenze il rapporto potrà essere rinnovato con la medesima persona per una sola volta e per eguale periodo di durata.

Art. 8
(Determinazione del compenso)

Il compenso da riconoscersi al collaboratore viene prefissato con riferimento alla retribuzione base della posizione organizzativa che svolge analoga o riferibile professionalità.

Art. 9
(Modalità di sviluppo delle interazioni tra amministrazione e collaboratori)

1. L'amministrazione coinvolge i collaboratori nelle attività di realizzazione del progetto o del programma per il quale agli stessi è stato conferito incarico, in modo tale da ottimizzare i contributi e da valorizzarne le specifiche professionalità.
2. L'amministrazione individua per ogni collaboratore un referente nel proprio organico e una struttura di afferenza nella propria organizzazione.
3. Qualora l'attività del collaboratore si debba esplicare, per sua natura o fini, nell'ambito delle strutture dell'amministrazione, la stessa provvede a dotare il collaboratore di adeguata strumentazione e a mettere a disposizione dello stesso spazi idonei sotto ogni profilo.

Art. 10
(Verifiche funzionali)

1. L'amministrazione provvede a verificare periodicamente la funzionalità delle attività prestate dai collaboratori coordinati e continuativi in relazione all'attuazione dei progetti o programmi per i quali agli stessi sono stati conferiti incarichi.

Art. 12
(Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative, nonché di incarichi professionali.
2. Il presente regolamento assume a riferimento in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa le eventuali modificazioni normative inerenti tale rapporto nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.
3. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione approvativa.